

ACCORDO EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Tra

la **Presidenza del Consiglio dei ministri** - Dipartimento Casa Italia (di seguito anche DCI) – CF 80188230587, con sede legale in Via della Ferratella in Laterano 51, 00184 ROMA, e rappresentata dal responsabile del progetto “Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche” (PNCS), dott. Michele Maria Giovanni D’Ercole;

e

il **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali** (di seguito anche CONAF) – CF 80247570585, con sede in Via Po 22 – 00198 Roma, e rappresentata dal Presidente pro-tempore Mauro Uniformi Dottore agronomo;

di seguito indicati congiuntamente come “le Parti”

VISTO

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, che all’articolo 15 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e in particolare l’art. 16-bis che disciplina la “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”;
- il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” , che all’articolo 16 prevede la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e l’acquisto di mobili e dispone la classificazione di rischio sismico delle

costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;

- la Legge del 7 gennaio 1976, n. 3, recante “Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n.137, recante “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
- il Decreto Presidenziale 8 luglio 2005, n. 169, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”;
- il verbale della seduta di insediamento del CONAF, del 12 settembre 2023, presso la sede del Ministero della Giustizia, dal quale risulta eletto Presidente Mauro Uniformi, Dottore Agronomo;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 28 febbraio 2017, n. 58 (d'ora in avanti “Decreto MIT”), come modificato dai decreti ministeriali 7 marzo 2017, n. 65, 9 gennaio 2020, n. 24, e 6 agosto 2020, n. 329, che all'articolo 3 prevede che “...l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza” e che il progetto di interventi per la riduzione del rischio sismico devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e, comunque, prima dell'inizio dei lavori;

CONSIDERATO

- la necessità condivisa di attuare un processo di sviluppo digitale più ampio, da compiersi per mezzo dell'integrazione con le basi dati di altre amministrazioni, già disponibili ma non coordinate, attraverso cui semplificare l'attività lavorativa dei professionisti incaricati di valutare l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio;

- la finalità del PON Governance 2014-2020 di contribuire efficacemente al rafforzamento della Pubblica Amministrazione investendo su due degli Obiettivi Tematici (OT) della programmazione 2014-2020:
 - OT 2 – Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale;
 - OT 11 – Capacità istituzionale e PA efficiente, cofinanziato dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale;
- l'intervenuta selezione ed approvazione, nel quadro delle procedure di attuazione del predetto Programma Operativo, del progetto promosso dal Dipartimento Casa Italia denominato "Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche" (d'ora in avanti "PNCS"), finanziato attraverso le risorse PON "Governance e Capacità Istituzionale" FESR 2014-2020 (CUP J51D19000000006), avente ad oggetto l'implementazione di un portale internet con annesse funzionalità informatizzate funzionali alla compilazione guidata a cura dei tecnici abilitati dell'asseverazione di cui dell'Allegato B di cui al citato Decreto MIMS;
- che il PNCS fornirà in modalità *open-data* informazioni e aggiornamenti rivolti ai professionisti abilitati, agli Enti locali e alla collettività, in ordine alla distribuzione degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare privato attraverso una banca dati geolocalizzata sugli interventi di adeguamento/miglioramento sismico su edifici privati che consenta alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti locali di disporre di dati in tempo reale sull'efficacia delle misure di agevolazione fiscale a sostegno della mitigazione del rischio sismico;
- che le finalità del PNCS, oltre che a supportare i professionisti abilitati nella generazione assistita delle asseverazioni di cui al suddetto Decreto MIT, sono indirizzate alla georeferenziazione degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato, attraverso:
 - la creazione di una banca dati geolocalizzata sugli interventi di adeguamento/miglioramento sismico;
 - l'avvio di una collaborazione permanente con gli stakeholder istituzionali e non, per la strutturazione di un sistema informativo condiviso rispondente all'interesse pubblico generale e per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le eventuali implementazioni/integrazioni future del portale;
- che con decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica ID n. 47745423 del 3 agosto 2023, il PNCS è stato ammesso a finanziamento del Programma Operativo Complementare (POC) al PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014- 2020;

- che DCI e CONAF rientrano nella definizione di “Pubblica Amministrazione” di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto rispettivamente:
 - il Dipartimento Casa Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2017, quale Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, istituito presso il Ministero della Giustizia, quale dicastero vigilante sugli ordini territoriali dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONVENGONO

Art. 1

(Finalità)

1. Rientra nel perimetro operativo del presente Accordo la disciplina dei seguenti aspetti specifici:
 - a) la definizione delle modalità attraverso cui viene assicurato l’interscambio con il PNCS dei dati identificativi dei professionisti abilitati al rilascio delle asseverazioni di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, disponibili presso gli archivi informatici del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
 - b) lo svolgimento di un’attività di sperimentazione delle funzionalità del PNCS, attraverso cui raccogliere suggerimenti e indicazioni da parte dei professionisti abilitati utili alla ottimizzazione e razionalizzazione del Portale;
 - c) lo svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione rivolte in particolare al pubblico dei professionisti abilitati al rilascio delle asseverazioni di cui innanzi, finalizzate a promuovere l’utilizzo delle funzionalità del PNCS.

Art. 2

(Attività e ruoli delle Parti)

1. Il CONAF s’impegna, anche ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 196/2003 a:
 - a) rendere costantemente disponibile e accessibile in consultazione informatica l’Albo unico nazionale, formato dall’insieme degli albi tenuti dagli Ordini territoriali dei professionisti abilitati

- all'esercizio della professione di Dottore agronomo e Dottore forestale, al fine di consentirne l'identificazione e l'abilitazione all'accesso e all'utilizzo del PNCS e delle relative funzionalità;
- b) relativamente ai singoli iscritti, l'albo di cui al punto precedente dovrà consentire di trasmettere al PNCS i seguenti dati:
- Nome, Cognome e codice fiscale;
 - luogo e data di nascita;
 - ordine territoriale di appartenenza;
 - numero di iscrizione all'Albo;
 - data di iscrizione all'Albo;
 - la menzione dell'esistenza di eventuali provvedimenti che a qualsiasi titolo incidano sull'esercizio della professione, anche se a tempo determinato.
- c) assicurare l'aggiornamento dei dati contenuti nel suddetto archivio, onde poter tenere conto del verificarsi della sospensione o della cancellazione a qualsiasi titolo degli iscritti, ovvero di una nuova iscrizione;
- d) supportare il DCI nell'espletamento di apposite attività di consultazione rivolte agli iscritti risultanti dall'Albo Nazionale dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali, finalizzate ad acquisire i relativi suggerimenti e commenti utili alle successive attività di adeguamento e ottimizzazione delle medesime funzionalità del Portale;
- e) collaborare con il DCI nell'espletamento di apposite attività di informazione e di sensibilizzazione degli iscritti alle professioni tecniche ordinistiche, attraverso l'organizzazione di *webinar*, seminari e la preparazione di materiale informativo per i tecnici.
2. Il Dipartimento Casa Italia s'impegna a:
- a) attivare all'interno del PNCS un'apposita interfaccia informatica basata su tecnologia SPID attraverso cui provvedere all'identificazione univoca dei professionisti abilitati al rilascio delle asseverazioni di cui al Decreto MIT, mediante interrogazione dell'archivio reso accessibile liberamente dal CONAF;
 - b) garantire adeguati livelli di sicurezza per l'accesso esterno alle funzionalità del PNCS, nonché il pieno rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari in materia di tutela dei dati personali;
 - c) mettere a disposizione del CONAF materiali e contenuti informativi sulle finalità e le modalità di accesso e utilizzo del PNCS da parte dei professionisti abilitati all'espletamento delle attività di asseverazione richieste dalle vigenti disposizioni in materia di mitigazione del rischio sismico;
 - d) organizzare e svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione rivolte al pubblico degli utilizzatori tecnici appartenenti alle professioni ordinistiche rappresentate dal CONAF, attraverso

cui promuovere le finalità e gli obiettivi del PNCS, anche con riferimento agli Enti locali presso cui dovranno essere presentate le istanze per il conseguimento dei titoli autorizzatori richiesti ai fini della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio sismico sugli edifici.

Art. 3

(Durata, rinnovo e modifica dell'accordo)

1. L'accordo avrà la durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo anticipato esaurimento dell'attività per completamento dello stesso, o concorde interruzione delle attività.
2. Il presente accordo potrà essere rinnovato, previo scambio formale fra le Parti, con stessa durata di cui al comma 1 salvo diversa disposizione.
3. Eventuali modifiche al presente Accordo, ovvero alle sue premesse o allegati, devono essere concordate per iscritto tra le Parti, a pena di nullità.

Art. 4

(Oneri finanziari)

1. Le Parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. La collaborazione sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui al precedente articolo 1 nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016 e dal d.lgs. 196/2003.
2. Ai sensi del Reg. UE/679/2016 sono Titolari del Trattamento dei dati personali il Dipartimento Casa Italia e il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Art. 6 (Comunicazioni)

1. Le Parti convengono che gli indirizzi PEC da utilizzare ai fini del presente Accordo sono i seguenti:
per il DCI: casaitalia@pec.governo.it

per CONAF: protocollo@conafpec.it

Art. 7

(Controversie)

1. Le Parti si impegnano a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere in vigenza del rapporto contrattuale.
2. Nell'eventualità in cui non sia possibile risolvere in maniera bonaria le eventuali controversie, le Parti convengono che l'interpretazione ed ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo siano di competenza del Foro di Roma.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dall'accordo, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ALLEGATO: Nota sulle modalità di accesso all'Albo Unico CONAF.

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento Casa Italia
Il Responsabile del progetto
Cons. **Michele Maria Giovanni D'Ercole**

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Il Presidente pro tempore
Mauro Uniformi Dottore agronomo